



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Distrettuale
PINEROLO
piemontevda.lnd.it



NUMERO COMUNICATO 30 DATA COMUNICATO 26/11/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
--------------------------	---

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Avv. COSTABELLO Maurizio ed il sostituto Avv. GALETTO Claudio assistiti dal Vice Presidente dell'A.I.A. CANNETTI Claudio, hanno adottato le seguenti delibere.

DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO EX ART. 137 COMMA 2 BIS C.G.S.

Premesso che:

- con C.U. n. 29 del 21 novembre 2025 al punto GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE PIN-C11 è stata comminata nei confronti del Sig. COGLIANDRO LUCA (SCALENGHE), espulso nella gara SCALENGHE – U.S. SAN SECONDO disputata in data 15.11.2025, la sanzione della squalifica per 10 (Dieci) gare effettive ai sensi dell'art. 28 comma 2 C.G.S. per aver proferito all'indirizzo del direttore di gara "insulto a carattere discriminatorio con contenuto razziale";

- con comunicazione mail in data 26.11.2025 è stata inviata e-mail con lettera sottoscritta dal tesserato COGLIANDRO LUCA, dal genitore ROLLO TAMARA nonché dal Presidente della Società GIRAUDO VALTER nella quale veniva richiesta l'applicazione del beneficio della c.d. "Giustizia Riparativa" ai sensi dell'art. 137 comma 2 bis C.G.S. Esaminati gli atti prodotti nonché quanto riportato dal C.U. F.I.G.C. n. 61/A del 19.09.2025 nel quale vengono illustrate le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 comma 2 bis C.G.S.

SI DELIBERA

- di accogliere l'istanza del tesserato COGLIANDRO LUCA (SCALENGHE) con conseguente riduzione della squalifica a 5 (Cinque) gare effettive;

- di disporre che il tesserato COGLIANDRO LUCA presti attività ai fini rieducativi presso la società SCALENGHE nella misura di ore 50 (in base al tasso di conversione di 10 ore per ogni giornata di squalifica ridotta);
l'attività prestata deve essere di supporto alle attività sportive, organizzative e/o amministrative della società e deve essere completata entro il termine della squalifica così come determinata dopo la riduzione;

- di disporre che la società SCALENGHE (presso la quale il tesserato presterà attività ai fini rieducativi) al termine del periodo provveda a rilasciare certificazione di avvenuto completamento delle attività, certificazione da sottoporre a questo organo giudicante;

- di disporre che, in caso di mancato invio della certificazione di avvenuto svolgimento delle attività, verrà ripristinata la squalifica originaria.

Pubblicato in Pinerolo in data 26 Novembre 2025

Il Segretario
(BOLZONI SERGIO)

Il Delegato
(MUCCILO Pierluigi)